

Transfer pricing, l'Iva sulla rettifica di prezzo

Gli aggiustamenti da "transfer pricing" nelle operazioni infragruppo sono imponibili ad Iva se diretti a rettificare il corrispettivo originariamente stabilito per la fornitura dei beni o dei servizi. In tal caso, pertanto, trovano applicazione le disposizioni sulle variazioni dell'imponibile contenute nell'art. 26 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633. E' quanto chiarisce l'Agenzia delle entrate, condividendo l'opinione della società istante, nella risposta ad interpello n. 214 del 20 agosto 2025. L'Agenzia osserva come non esista attualmente, neppure a livello Ue, alcuna norma di riferimento in merito al trattamento Iva degli aggiustamenti da transfer pricing. In sede unionale la questione è stata più volte affrontata dalla Commissione europea e dal gruppo di esperti, giungendo alla conclusione che "gli aggiustamenti derivanti dalla disciplina dei prezzi di trasferimento devono essere considerati esclusi dal campo di applicazione dell'Iva a meno che non configurino la remunerazione di un'autonoma prestazione di servizi o una variazione del corrispettivo delle cessioni di beni o prestazioni di servizi precedentemente effettuate." Per l'assoggettamento all'Iva, quindi, tali aggiustamenti devono essere espressamente previsti da specifiche clausole contrattuali e risultare determinanti nella quantificazione del corrispettivo delle cessioni di beni o prestazioni di servizi, ai fini della rettifica dei prezzi inizialmente applicati; in caso contrario, devono essere considerati semplici assegnazioni di utili che hanno il solo fine di adeguare i margini di profitto ai valori previsti dal principio di libera concorrenza, come tali esclusi dall'imposta. Alle stesse conclusioni è pervenuta l'Agenzia nella risposta n. 60 del 2018, che sulle predette basi ha individuato gli elementi occorrenti per la rilevanza Iva degli aggiustamenti in questione. Elementi che, osserva l'Agenzia, sussistono nel caso di specie, essendo intenzione della società di procedere ad aggiustamenti periodici del corrispettivo di vendita in quanto i prezzi originariamente determinati sono considerati solo provvisori, sicché appare corretto desumerne la rilevanza ai fini Iva, con conseguente legittimazione a procedere, in dipendenza di tali aggiustamenti, alle rettifiche in aumento o in diminuzione ai sensi del citato art. 26.

Franco Ricca

— © Riproduzione riservata — ■

